



STUDIO RICCI INFORMA



tempi moderni - giornale periodico studio Ricci aut. n. 10 Tribunale di Napoli

29 novembre 2016

NEWSWEEK

Ai Clienti dello Studio Ricci

Gentili Clienti del nostro Studio,

*Ci consentirete uno sfogo critico, ma quando la misura è colma.
E siamo alle solite il governo promette semplificazione a voce e poi invece complica la vita alle aziende e professionisti con ben 8 nuove scadenze, che vanno ad **aggiungersi** alle innumerevoli scadenze che ogni governo che arriva emana e che poi rimangono e si sommano, fino a provocare un vero caos di adempimenti che sono **veramente ingiustificati** per aziende di medie e piccole dimensioni come i professionisti o i piccoli esercenti.*

Vediamo dunque in dettaglio questa volta il fisco ed il governo dunque cosa si sono inventati:

Spesometro 2017 comunicazione IVA trimestrale anziché annuale. Quindi ben 8 denunce trimestrali da effettuare per le aziende e professionisti dei dati significativi ai fini finanziari (spesometro), nonché separatamente il compiuto elenco clienti e fornitori, che sembrava morto, poiché più volte annunciata la soppressione, invece torna vivo e vegeto, tanto è vero che il governo ne ha reso di nuovo l'obbligo e questa volta non più annuale ma ogni tre mesi con sanzioni elevatissime per ogni benchè minimo errore o ritardo.

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, entrerà in vigore il nuovo **Spesometro 2017 comunicazione IVA trimestrale** anziché annuale.

Ma **ATTENZIONE** il GOVERNO per dimostrare che fa sul serio ha posto delle sanzioni molto severe

Spesometro trimestrale sanzioni 2017:

Sanzioni Spesometro trimestrale 2017: i contribuenti che omettono l'invio della comunicazione IVA trimestrale o dei dati di liquidazioni periodiche IVA, sono sanzionati con le seguenti sanzioni:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi **ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.**
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: **sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro.**

Da ciò appare evidente una pressione fiscale, che implica una maggiore collaborazione da parte Vostra, Signori Contribuenti Clienti dello Studio Ricci, perchè dovrete inviarci i documenti con la massima celerità ed ovviamente. Vi renderete conto, anche, che con ben otto dichiarazioni che dobbiamo presentare per Vs. conto, prima delle quali effettuare i necessari riscontri tra fatture e movimenti finanziari che effettuate, vi sarà necessariamente un aggravio dei costi della contabilità.

Elenco clienti e fornitori riguarda i contribuenti obbligati alla Comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, in quanto tenuti alla trasmissione annuale del modello polivalente approvato dall'Agenzia delle entrate.

A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, il vecchio elenco clienti fornitori 2017, viene sostituito dal **nuovo spesometro trimestrale IVA 2017**, obbligo costituito da **due** tipi di comunicazioni che devono essere trasmesse per via telematica all'Agenzia, ogni 2° mese successivo al trimestre di riferimento.

Elenco clienti e fornitori 2017: soggetti obbligati

Come funziona l'invio e trasmissione del nuovo **elenco Clienti e Fornitori 2017?**

Ai fini di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, dal 1° gennaio 2017, cambia la normativa, pertanto, il vecchio Spesometro è obbligatorio per tutti i titolari di Partita IVA che hanno compiuto operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione fattura pari o superiori a 3.600,00 al lordo dell'imposta applicata, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano, viene sostituito da due nuove comunicazioni:

- Comunicazione IVA trimestrale 2017;
- Comunicazione trimestrale liquidazioni fatture periodiche 2017.

Nuova comunicazione IVA trimestrale 2017 chi sono i soggetti obbligati?

Nello specifico, sono obbligati alla compilazione delle nuove comunicazioni IVA trimestrali, i seguenti titolari di Partita IVA di società, imprese e professionisti:

Imprese:

Imprese familiari ed aziende coniugali;

Imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c..

Società:

Società di persone;

Società di fatto che esercitano attività commerciale;

Società di capitali;

Società consortili;

Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali;

Società estere rappresentate in Italia.

Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Le spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale sono intese come oneri promiscui, per cui non costituiscono oggetto di comunicazione.

Piccoli produttori agricoli. anche se non superano i 7 mila euro di vendite l'anno.

Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta.

Enti Privati: che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;

Professionisti, Lavoratori Automi, Soggetti:

Che esercitano arti/professioni in forma autonoma o associata;

Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;

Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;

Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo in regime forfetario o dei minimi;

Curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Altra novità'

A partire dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni o servizi ai privati potranno optare per la **trasmissione telematica corrispettivi eliminando così la tenuta tradizionale del [registro dei corrispettivi](#).**

La Commissione europea ha pubblicato le bozze del provvedimento e le specifiche tecniche che definiscono le regole per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** opzionale dei dati dei corrispettivi per i contribuenti Iva.

Si tratta di un'opzione facoltativa, fatta eccezione per i soggetti IVA che vendono attraverso **distributori automatici**. In questo caso dal 2017 la comunicazione potrà avvenire in forma esclusivamente telematica.

Di seguito entriamo nel dettaglio del provvedimento

Oggetto: Comunicazione trimestrale IVA e obbligo del nuovo spesometro per invio dati fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA

La Comunicazione trimestrale IVA 2017, è una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017.

Questa grande, anzi, grandissima novità prevede, infatti, l'introduzione di nuovi adempimenti per i soggetti passivi IVA, al fine di ridurre l'evasione fiscale dell'IVA in Italia: la comunicazione trimestrale IVA dal 2017 che sostituirà il vecchio spesometro.

Vediamo quindi cos'è la nuova comunicazione trimestrale IVA, come funziona il nuovo Spesometro analitico e cosa cambia dal 2017.

Comunicazione trimestrale IVA 2017 cos'è?

La comunicazione trimestrale IVA 2017 è la novità contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 che prevede:

- 1) l'obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, non più una volta l'anno ma ogni 3 mesi;
- 2) l'introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all'Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA.
- 3) che le nuove norme e adempimenti entrino in vigore a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2017.

L'obiettivo del governo con l'introduzione del nuovo spesometro trimestrale analitico, è quello di combattere la grandissima evasione fiscale in tema IVA e di conseguenza aumentare il gettito dello Stato e dall'altro prevedere delle misure come il credito d'imposta, a favore dei contribuenti, che si vedranno aumentare i costi, visto i nuovi adempimenti delle 2 comunicazioni.

Comunicazione trimestrale IVA: come funziona nuovo spesometro?

Come funziona la comunicazione trimestrale IVA ed il nuovo spesometro analitico, è spiegato nell'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, che nello specifico prevede che a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2017, l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, per via telematica all'Agenzia delle entrate:

- 1) *Tutti i dati di tutte le fatture emesse, ricevute, variate e registrate* ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali;
- 2) *Una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell'imposta* effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nella nuova disposizione, dovrebbero quindi rientrare tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli importi o dalla tipologia giuridica del soggetto, fatta eccezione per i contribuenti nel regime dei minimi che ne sono esclusi.

Le modalità di trasmissione per via telematica della comunicazione trimestrale IVA, avverrà secondo i criteri stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'introduzione del nuovo spesometro 2017, cd. spesometro trimestrale analitico, pertanto, conclude un percorso iniziato con Legge di Stabilità 2015 che al tempo, aveva introdotto l'obbligo dello spesometro annuale per tutte le fatture attive e passive.

Ora, dal 2017, tale comunicazione da annuale diventa trimestrale ed in più viene introdotta una nuova comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell'imposta, vedi a tale proposito scadenza comunicazione IVA trimestrale 2017.

La scadenza comunicazione trimestrale IVA 2017 dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Per il solo anno 2017, l'emendamento approvato dal Governo a novembre 2016, ha previsto che:

- 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una comunicazione IVA semestrale entro il 25 luglio 2017
- 3° trimestre luglio, agosto e settembre: scadenza 30 novembre 2017;
- 4° trimestre ottobre, novembre e dicembre: scadenza 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018, le scadenze spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell'anno successivo.

Forse ti interessa anche: nuova soglia per i rimborsi IVA 2017.

Comunicazione trimestrale 2017 fatture e liquidazione periodiche IVA: cosa cambia?

Cosa cambia con la comunicazione trimestrale IVA dal 2017? Che a partire dal 1° gennaio 2017, i contribuenti soggetti passivi IVA, saranno obbligati a trasmettere per via telematica ogni 3 mesi:

- Una comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute: contenente i seguenti dati:
 - Dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni;
 - Data e numero delle fattura;
 - Base imponibile;
 - Aliquota applicata;
 - Imposta,
 - Il tipo di operazione.
- Una comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche se a credito. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione dei questo tipo di comunicazione, i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o esonerati dall'effettuare le liquidazioni periodiche.

Sanzioni per omessa comunicazione trimestrale, infedele o incompleta:

Le sanzioni 2017 per i contribuenti che omettono la comunicazione trimestrale IVA, o la trasmettono in modo infedele o incompleta di qualche fattura o dato, sono:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)

- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Spesometro trimestrale 2017 scadenza comunicazione IVA e dati liquidazione periodica:

A partire dallo **Spesometro trimestrale 2017**, è previsto l'obbligo da parte dei contribuenti di inviare 2 comunicazioni ogni 3 mesi, all'Agenzia delle entrate. Nello specifico, la **comunicazione IVA trimestrale 2017** e la **comunicazione liquidazione periodica IVA 2017**, vanno inviate per il loro primo anno di applicazione, entro le seguenti scadenze 2017/2018:

Comunicazione spesometro 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una **comunicazione spesometro semestrale entro il 25 luglio 2017**.

Comunicazione spesometro trimestre 3°: luglio, agosto e settembre: scadenza **30 novembre 2017**;

Comunicazione spesometro trimestre 4°: ottobre, novembre e dicembre: scadenza **28 febbraio 2018**.

A partire dal 2018, le scadenze spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell'anno successivo.

Spesometro trimestrale sanzioni 2017:

Sanzioni Spesometro trimestrale 2017: i contribuenti che omettono l'invio della comunicazione IVA trimestrale o dei dati di liquidazioni periodiche IVA, sono sanzionati con le seguenti sanzioni:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: **sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)**
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: **sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*)**.

(*) La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Soggetti esclusi dallo Spesometro:

- Pubblica Amministrazione: esonerata dall'obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, spesometro;
- Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario;
- Commercianti al minuto e tour operator solo se operazioni inferiori a 3.000 euro;

- Soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria;
- Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Operazioni rilevanti ai fini Iva: quali sono?

Fatture con Soggetti privati: Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l'inammissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili.

Fatture reverse charge: L'obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del **reverse charge**, ove, l'Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente, se l'importo supera i € 3.600. In tutti i casi in cui l'intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo.

Fatture split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Fatture di leasing e Noleggio Auto: Gli operatori finanziari che utilizzano contratti di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare la comunicazione per lo Spesometro con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall'obbligo invece i prestatori, in quanto le operazioni da loro effettuate sono oggetto di monitoraggio all'Agenzia ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 6.

Fatture con sconto: Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l'operazione da dichiarare sarà data dall'ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data.

Fattura cointestata: La fattura cointestata deve essere comunicata da ognuno dei cointestatari, nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore a 3.600 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento "importo frazionato".

Fatture ricevute contribuenti minimi: I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell'anno si conseguono ricavi o compensi superiori a € 30.000, si effettuano cessioni all'esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l'acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

Spesometro e i Medici Convenzionati SSN: Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72

per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva.

Pertanto rientrano nel modello polivalente i compensi ASL relativi a:

I compensi ASL del medico vanno inclusi nel modello – In generale, nel nuovo modello di "spesometro" vanno incluse le operazioni relative alle:

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Medici professionisti e spesometro: Nel caso in cui il medico, emetta fattura esente IVA per la prestazione in libera professione e riceva compensi Asl, deve presentare lo spesometro per entrambe le operazioni, in quanto come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 501679 del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture. Pertanto il medico libero professionista è tenuto alla comunicazione di tutti i corrispettivi fatturati, ma anche delle somme ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia.

Cosa indicare nello spesometro?

Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall'obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare:

- N° partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
- Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti
- Per le operazioni per le quali non c'è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell'IVA applicata
- Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati:
 - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Contratti di Energia Elettrica, Acqua, Gas e telefono

Lo **Spesometro è obbligatorio anche per i Gestori di servizi di pubblica utilità** che devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e utenze telefoniche degli utenti privati che di società.

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze gas: per ogni singola utenza per i contratti domestici e fino a 4 per le grandi utenze intese per contratti con previsione di consumi superiore a 100.000 mc/anno

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze idriche: per i contratti in essere, è consigliato l'inserimento del valore 1 - utenza domestica

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze telefoniche: indicazione di tutti i servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico. In merito alla telefonia mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso dell'anno.

- **Spesometro e Redditometro: differenze** Lo spesometro è uno strumento di lotta all'evasione fiscale e di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente nell'ambito delle operazioni IVA, come le false fatturazioni a tutte quelle operazioni di vendita tra più soggetti che simulano cessioni di beni e servizi comprese l'esportazioni intracomunitarie, il tutto finalizzato all'elusione del

pagamento dell'Iva in modo che tali operazioni non vadano a comparire e "pesare" sul reddito dell'impresa o dei soggetti coinvolti.

- Il redditometro è invece uno strumento ad hoc per confrontare sulla base di campioni standard di cittadini, distinti per nucleo familiare e area geografica il reddito o meglio la distanza (scostamento alto, medio e basso rischio) tra il reddito dichiarato da un contribuente X rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo su 100 voci di spesa racchiuse in 7 macro categorie che vanno dalle auto, agli acquisti, palestra, tasse universitarie, attraverso le quale il Fisco cerca di stimare il reddito presunto. Il contribuente, qualora si distacchi troppo dai coefficienti stimati viene invitato al contraddittorio per giustificare le spese effettuate e il reddito dichiarato.

Spesometro commercianti al minuto, tour operator e agenzie di viaggio:

Per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972 quindi **commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo**, è previsto l'obbligo di comunicazione di tutte le fatture emesse, indipendentemente dall'importo ma il provvedimento, del 31 marzo dello scorso anno, dell'Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle difficoltà per queste categorie di contribuenti, ed ha previsto l'obbligo di comunicare, le sole operazioni di importo unitario **superiori a 3.000 euro, al netto Iva**.

Inoltre in deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni fatturate, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, è possibile indicare nella comunicazione polivalente il riferimento al "documento riepilogativo", senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).

Spesometro commercianti al minuto agenzia viaggi turismo:

La deroga concessa l'anno scorso per questa categoria di contribuenti, non è al momento stata prorogata dall'Agenzia delle entrate per il 2016, per cui a meno che di imminenti novità, i commercianti al minuto, agenzie di viaggio tour operator sono tenuti entro la scadenza di aprile (11 se mensili e 20 se trimestrali) alla comunicazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nell'anno precedente alla dichiarazione, a prescindere dall'ammontare delle stesse.

Esempi Pratici Spesometro

- Esempio 1: un'azienda esegue una ristrutturazione di un immobile nel giugno dell'anno scorso anno, con un primo intervento di 3.000 euro regolarmente fatturato, e un secondo intervento per 1.500 euro di cui riceve fattura a dicembre. In questo caso i due interventi sono collegati tra di loro e pertanto deve essere fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'artigiano che ha eseguito i suddetti lavori.
- Esempio 2: un privato acquista un pacchetto viaggio per un paese extra Ue presso un'agenzia turistica per 5.000 euro e paga 4000 euro con bancomat e 1000 euro in contanti, in questo caso l'agenzia avrà il compito di comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 20 aprile, la parte versata in denaro.
- Esempio 3: Un'impresa richiede una riparazione su un'autovettura a settembre dello scorso anno, per un importo di 4.000 euro regolarmente fatturato dall'officina, in questo caso sia l'impresa-cliente e officina-fornitrice del servizio, devono effettuare la comunicazione entro il 20 aprile.

Comitato di redazione Tempi Moderni Studio Ricci

Direttore

Dott. Claudio Ricci

Comitato Redazione

Pasquale Ricci

Dottore Commercialista
Revisore Legale Conti - CTU

Claudio Ricci

Dottore in Economia
Consulente Esperto Tributario

Paola Ricci

Consulente del Lavoro
Consulente Tecnico Tribunale

Emilio Del Giudice

Dottore Commercialista
Ricercatore Università Federico II

Riccardo Ricci

Consulente Fiscale
Operatore Tributario

Daniele Balestrieri

Dottore in Economia
Consulente Tributario

Ilari Sica

Dottore in Economia
Consulente Tributario